

**Scheda 28 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 258 del TFUE.**

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinchè sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'Allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'Allegato I, sicuramente in quelle dell'Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'Allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

**Scheda 29 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE**

“Piani di gestione dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione, avendo già constatato l’inoservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive, ha infine presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una “messa in mora”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio ha inviato alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risulta ancora definitivamente elaborato, ha ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana una “messa in mora complementare”, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

**Stato della Procedura**

In data 30 settembre 2010 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 30 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.**

"Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie) sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che sia la Convenzione, che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato in sede europea, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche comunitarie, con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti .

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

**Scheda 31 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)».

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) del 9 settembre 2004 causa C-383/02, con la quale si dichiarava la responsabilità dell'Italia per non aver rispettato - in ordine a tre discariche di nero fumo poste in comune di Rodano (Milano) su terreni della società SISAS già ospitanti uno stabilimento chimico – gli artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. Il sopra menzionato art. 4 dispone che i rifiuti siano ricuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio dell'ambiente. Il succitato art. 8, inoltre, stabilisce che il proprietario o gestore della discarica debba provvedere allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette finalità, tramite consegna dei rifiuti medesimi ad un raccoglitrice privato o pubblico o ad un'impresa che effettui i trattamenti di cui all'allegato II A o II B della Direttiva stessa, ovvero provvedendo egli medesimo al recupero o allo smaltimento. In proposito, la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione della Commissione, che riguardo alle tre discariche site in Rodano, in precedenza indicate, l'Italia non avesse attuato i necessari interventi per garantire la messa in sicurezza e la bonifica dei siti stessi. In particolare, la circostanza per cui l'assenza di misure di bonifica avrebbe sicuramente determinato in futuro, come riconosciuto anche dalle Autorità italiane, il grave inquinamento delle falde acquifere sottostanti ad esse discariche, dimostrava che in ordine alle aree in questione l'Italia non aveva garantito che i rifiuti fossero smaltiti o recuperati in modo rispettoso della salute umana e degli equilibri ambientali, come detta il combinato disposto dei predetti artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE. Poiché l'Italia non provvedeva tempestivamente all'esecuzione di detta sentenza, seguiva l'invio, da parte della Commissione, di una «messa in mora» e di un conseguente «parere motivato» ai sensi dell'art. 228 TCE (ora 260 TFUE). La Commissione, quindi, pur intesa ad adire nuovamente la Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di una sanzione pecuniaria, ha da ultimo, tuttavia, sospeso il deposito del relativo ricorso, per consentire allo Stato membro di regolarizzare la situazione. Alla data del 31 dicembre 2010, il processo di bonifica dei siti in oggetto tramite trasferimento altrove dei rifiuti pericolosi e non, già in essi depositati, era in via di conclusione.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inviato un parere motivato ex art. 228 TFUE il 19.12.2005. La successiva decisione di adire la Corte di Giustizia UE è stata sospesa il 21/3/2007, a seguito dell'impegno, da parte delle Autorità italiane, ad attuare i lavori di bonifica delle aree interessate. La Commissione, in ogni caso, ha richiesto al Governo italiano il regolare invio, almeno con cadenza trimestrale, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti di riferimento. La costante rendicontazione, da parte delle Autorità italiane, dello sviluppo dei lavori di messa in sicurezza dei siti predetti, ha evidenziato come tali lavori fossero, al 31/12/2010, in via di ultimazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

**Scheda 32 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l'istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L'attribuzione della denominazione di S.I.C a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell'elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle Z.S.P, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell'habitat e delle specie, sottponendo ad una speciale “valutazione dell'incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltra, dall'interpretazione del combinato disposto di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell'elenco dei S.I.C come approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell'adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto - relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbola (Oristano) - sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l'equilibrio geologico di detto territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l'inosservanza della Dir. 92/43/CE sopra citata - da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l'esecuzione del progetto in questione - risale ad un periodo antecedente al 19 luglio 2006, (data di iscrizione dell'area nell'elenco dei S.I.C redatto dalla Commissione) ed è stata perpetrata anche successivamente, dal momento che nessuna variazione è stata, in seguito, apportata al progetto ai fini di renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'habitat e della specie.

**Stato della Procedura**

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

**PAGINA BIANCA**

# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/2026	Concessioni idroelettriche	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questi ultimi sono relativi al riconoscimento delle “libertà”, rispettivamente, di “stabilimento” delle imprese e di “circolazione dei servizi” in tutta l’area della UE. Al riguardo, la Commissione fa riferimento all’affidamento alla società IREN s.p.a, da parte dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tale servizio sarebbe stato affidato alla stessa IREN in base ad una chiamata Diretta e non in qualità di vincitrice di una previa procedura di “pubblica gara”. In proposito, la Commissione ritiene che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto scegliere l’affidatario del servizio in base alla predetta procedura di gara, sia nell’ipotesi in cui lo schema di affidamento fosse da ricondursi, tecnicamente, al modello dell’”appalto” di servizi pubblici, sia nell’evenienza in cui lo stesso risultasse, piuttosto, qualificabile in termini di “concessione” degli stessi servizi. Infatti - sia in caso di appalto, ove il gestore del servizio viene remunerato attraverso la corresponsione di un compenso fisso in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, sia in caso di concessione, ove il gestore trae il suo profitto essenzialmente dalla gestione del servizio stesso nei confronti dei terzi - la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche c.d. “di pubblica evidenza” è quella che maggiormente garantisce la “libera concorrenza” fra le imprese di tutti gli Stati membri. Infatti quello della “pubblica gara” è l’unico procedimento che pone in condizione tutti gli operatori interessati, non solo nazionali ma anche transfrontalieri, di accedere alla competizione per l’assegnazione delle commesse pubbliche. Essa quindi consente pienamente, anche alle imprese straniere, di partecipare alla vita economica degli Stati membri diversi da quelli di provenienza e, quindi, di entrare in concorrenza con le imprese “domestiche”, vuoi tramite installazione, nello Stato ospitante, di un’organizzazione stabile di mezzi e/o di persone (principio della libertà di stabilimento – art. 49 TFUE), vuoi, più semplicemente, rendendo prestazioni nel territorio dello stesso Stato senza ubicarvi uno stabilimento aziendale (principio della libera circolazione dei servizi – art. 56 TFUE). La Commissione precisa infine che la regola generale, la quale impone di attribuire la commessa pubblica mediante “pubblica gara”, discende direttamente dai predetti articoli del Trattato TFUE in ordine: 1) sia agli affidamenti di servizi pubblici realizzati nella forma degli “appalti” di valore economico inferiore alla soglia di cui all’art. 7 della Dir.va 2004/18/CE; 2) sia agli affidamenti che si rivestono della forma della “concessione”. Diversamente, circa gli affidamenti che si realizzano secondo la modalità dell’appalto pubblico di servizi, il cui valore sia “soprasoglia”, si sottolinea come i menzionati principi generali, sanciti nel TFUE, vengano ulteriormente ribaditi dalla Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Qualora, come richiesto in sede europea, fosse annullato l’attuale affidamento a favore della società IRES, le Amministrazioni coinvolte affronterebbero ulteriori oneri di tipo legale (eventuale lite con l’attuale affidataria, reiterazione della procedura di affidamento), con aggravio del pubblico bilancio.

**Scheda 2 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l'estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, con il conseguente rafforzamento della posizione degli operatori esistenti, i quali sono prevalentemente italiani. In definitiva, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno “libere” di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltra, non sembrerebbero sussistenti, nel caso di specie, le ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

**Stato della Procedura**

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari

**Scheda 3 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2023 – ex art. 258 del TFUE**

“Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana abbia violato le disposizioni contenute agli artt. 216, paragrafo 2, e 217 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In base al succitato art. 216, gli accordi internazionali, ai quali aderisce la stessa Unione europea, sono vincolanti anche per i singoli Stati membri che ne fanno parte. Al riguardo, vengono in considerazione, in particolare: 1) l’Accordo sugli Appalti pubblici nei settori “non esclusi”, concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, cui hanno aderito, fra gli altri, la UE e la Svizzera; 2) l’ulteriore Accordo, relativo anch’esso agli appalti pubblici ma concernenti i “settori esclusi”, che ha visto fra le parti contraenti, ancora, la UE e la Svizzera. In base ad entrambi gli Accordi predetti, ciascuna parte contraente è tenuta a non applicare, nei confronti degli operatori economici delle altre parti, condizioni di partecipazione – circa le gare per gli appalti pubblici - meno favorevoli di quelle previste per gli operatori interni. Ne deriva, per il sopra richiamato principio dell’art. 216 del Trattato, che né alla UE nel suo complesso, né ad alcuno degli Stati che ne fanno parte, è consentito imporre - alle imprese svizzere che intendano accedere alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici – il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti alle imprese interne. Qualora, infatti, le imprese elvetiche soggiacessero a gravami non previsti per gli operatori interni, gli Accordi già menzionati verrebbero violati. Peraltro, verrebbe inficiato il principio di cui al sopra menzionato art. 217, in base al quale la politica commerciale in generale è avocata in esclusiva alla competenza dell’Unione europea, con la conseguenza che i singoli Stati membri non possono, al riguardo, imporre in via autonoma misure restrittive. La Commissione ha preso in considerazione il Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzato a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio. Detto Decreto ha dunque disposto, all’art. 37, che gli operatori di determinati paesi, fra cui la Svizzera, possano partecipare, in Italia, a gare per l’affidamento di appalti pubblici, solo se muniti di una specifica “autorizzazione preventiva”. Tale autorizzazione viene rilasciata solo a condizione, fra l’altro, che le imprese aspiranti forniscano informazioni sulla propria struttura societaria e sui soci che hanno il controllo della società stessa. In merito, la Commissione ritiene che tali disposizioni italiane - in quanto prevedono per le imprese svizzere il requisito della suddetta autorizzazione preventiva, laddove il medesimo non sarebbe richiesto né per le imprese italiane né per quelle degli altri Stati UE - pongano gli operatori svizzeri in condizioni di svantaggio, rispetto all’accesso alle procedure di aggiudicazione, in Italia, degli appalti pubblici. Verrebbe inficiato, dunque, il principio di non discriminazione come sancito dalle norme dei predetti Accordi. In risposta, le Autorità italiane hanno sottolineato che lo stesso art. XXIII del già citato Accordo sugli Appalti, ammette che il divieto di discriminazione suddetto possa subire una deroga, funzionale alla protezione dell’ordine pubblico. La tutela del quale supporrebbe, fra l’altro, il contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale .

**Stato della Procedura**

IL 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari

**Scheda 4 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale. La Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. La procedura concorsuale, infatti, risulta più idonea a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non intende acquisire un servizio rivolgendosi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese private interessate - ma ad una struttura interna a sé medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda, precisamente, su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise S.r.L.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non dimostrerebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso di annullamento del contratto stesso in quanto ritenuto illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Ne deriverebbe un aggravio degli oneri di bilancio.

**Scheda 5 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonchè con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con una “messa in mora”, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, di cui all'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali maritime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonchè il “Piano di utilizzazione del demanio regionale” di quella stessa Regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella Legge regionale stessa, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il precedente concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la “libertà di stabilimento” di impresa degli imprenditori comunitari non italiani. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25, all'inizio menzionata. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18 sopra citato, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato e già investito dei rilievi della Commissione. Secondo tale disciplina le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

# Comunicazioni

## PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittime a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

# Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale Decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un ricorso ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744,00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.